



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 13/GST del 21 novembre 2025

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

#### GARE DEL 19/11/2025

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 19/11/2025 REAL S.MARTINO V.C. - SAVIANO 1960**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Real S. Martino Valle Caudina relativo alla gara in epigrafe, valevole per la competizione Coppa Campania Promozione, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASC.D. Saviano 1960 per avere quest'ultima, nella partita oggetto di ricorso, impiegato un calciatore - Sig. Pastore Simone (30.06.2004) - in posizione irregolare. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 42 del 6.11.2025, il calciatore Pastore Simone, della società ASC.D. Saviano 1960, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; ^ in data 19.11.2025, nonostante la squalifica irrogatagli con il Comunicato Ufficiale sopra citato, a seguito dell'ammonizione rimediata nella partita di andata fra la ricorrente e la resistente società, il Sig. Pastore Simone veniva impiegato dalla società ASC.D. Saviano 1960, come risulta dalla distinta di gara. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASC.D. Saviano 1960 con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD Real S. Martino Valle Caudina che, come previsto dal regolamento della competizione, si qualifica al turno successivo in luogo della resistente società che viene eliminata dalla Coppa Campania Promozione; ^ infliggere al calciatore Pastore Simone della società ASC.D. Saviano 1960, una giornata di squalifica da aggiungersi a quella irrogatagli con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 42 del 6.11.2025 e non ancora scontata; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASC.D. Saviano 1960. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **Gara del 19/11/2025 U.S. FAIANO 1965 - U.S. POSEIDON 1958**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società U.S. Faiano 1965 relativo alla gara in epigrafe, valevole per la competizione Coppa Campania Promozione, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD U.S. Poseidon 1958 per avere quest'ultima, nella partita oggetto di ricorso, impiegato un calciatore - Sig. Magno Oreste (1.03.2002) - in posizione irregolare. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 42 del 6.11.2025, il calciatore Magno Oreste, della società ASD U.S. Poseidon 1958, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; ^ in data 19.11.2025, nonostante la squalifica irrogatagli con il Comunicato Ufficiale sopra citato, a seguito dell'ammonizione rimediata nella partita di andata fra la ricorrente e la resistente società, il Sig. Magno Oreste veniva impiegato dalla società ASD U.S. Poseidon 1958, come risulta dalla distinta di gara. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD U.S. Poseidon 1958 con il risultato di 3 - 0 in favore della società U.S. Faiano 1965 che, come previsto dal regolamento della competizione, si qualifica al turno successivo in luogo della resistente società che viene eliminata dalla Coppa Campania Promozione; ^

infliggere al calciatore Magno Oreste della società ASD U.S. Poseidon 1958, una giornata di squalifica da aggiungersi a quella irrogatagli con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 42 del 6.11.2025 e non ancora scontata; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASD U.S. Poseidon 1958. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:**

SAVIANO 1960  
U.S. POSEIDON 1958

#### **PERDITA DELLA GARA:**

SAVIANO 1960  
U.S. POSEIDON 1958

#### **AMMENDA**

Euro 300,00 SAVIANO 1960  
Euro 300,00 U.S. POSEIDON 1958

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 28 novembre 2025.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 21 novembre 2025**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**